



“MADE IN ...”

a cura del Dott. Vincenzo De Deo

*Direzione Regionale per il Veneto
Ufficio Antifrode*

(e-mail: vincenzo.dedeo@agenziadogane.it)

PREMESSE GENERALI

- L'apposizione della dicitura “*MADE IN...*” configura una dichiarazione di scienza, che ha l'obiettivo di informare il consumatore circa l'origine *geografica* del prodotto.
- norme nazionali e convenzioni internazionali riconoscono e tutelano il diritto del consumatore ad avere corrette informazioni sull'origine *geografica* dei prodotti, non solo nella fase della loro commercializzazione all'interno del territorio dello Stato, ma anche all'atto della loro importazione/esportazione.

PREMESSE GENERALI

- Attualmente **non esistono norme che impongano l'obbligo di indicare, sia sui prodotti importati che su quelli immessi in consumo sul territorio nazionale l'origine geografica dei prodotti stessi** (fatta eccezione per particolari tipologie di prodotti: agricoli, alimentari, cosmetici, medico/farmaceutici).
- Esistono, tuttavia, norme che, nel combinato disposto tra loro, impongono l'obbligo di **non fornire** al consumatore, **indicazioni fallaci o ingannevoli circa l'origine geografica dei prodotti** (sia nella fase della loro vendita sul territorio nazionale, che nella fase "anticipata" della loro importazione).

PREMESSE GENERALI

Indicazione di origine

paese in cui un prodotto è fabbricato (origine geografica): dal punto di vista doganale, l'origine, al pari della "quantità", della "qualità" e del "valore" costituisce un elemento di fondamentale rilevanza ai fini della corretta applicazione della "tariffa doganale" – cioè dei dazi e delle altre misure di politica commerciale – alle merci importate/esportate.

Indicazione di provenienza

indicatori di collegamento tra il prodotto e il luogo di sua produzione o il soggetto produttore.

L' "ORIGINE GEOGRAFICA"

- Le regole di determinazione dell'origine geografica delle merci sono stabilite nel codice doganale comunitario (**Reg. CE n. 2913/1992**, *di seguito CDC* – ora sostituito dal **Reg. CE n. 450/2008**) e nel relativo regolamento di applicazione (**Reg. CE n. 2454/1993**, *di seguito DAC*).
- Esse hanno valenza internazionale in quanto sono concordate ed accettate nell'ambito dell'OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio).
- Tali regole si applicano sia alle merci in importazione nel territorio comunitario, che a tutte le merci prodotte nel territorio stesso (sia immesse in consumo che destinate all'esportazione).

“MADE IN...(ITALY)”

L'origine geografica (**MADE IN...**) del prodotto è determinata in base alle regole dell'origine “*economica*” o

NON PREFERENZIALE

contenute negli artt. 22/26 del *CDC*, 35/46 delle *DAC* e nell'All. n. 9 delle *DAC* (per taluni prodotti, soprattutto tessili ed abbigliamento valgono i criteri specifici indicati negli allegati n. 10 e 11 delle *DAC*).

Per tutti i prodotti contemplati dalla tariffa doganale è comunque possibile conoscere le regole di attribuzione dell'origine non preferenziale (c.d. “regole di lista”), consultando il sito internet della Commissione UE, all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/article_410_en.htm

“MADE IN...(ITALY)”

Pertanto:

- *NON* è possibile rivendicare l'origine nazionale (*MADE IN ITALY*) di quei beni per i quali una *parte rilevante* del processo produttivo è stato realizzato all'estero;
- laddove in un paese straniero avvenga l'ultima lavorazione sostanziale (ai sensi del *CDC*) – lavorazione che non deve consistere nel mero assemblamento/etichettatura/confezionamento dei prodotti – *NON* sarà possibile apporre in etichetta l'indicazione *MADE IN ITALY* o altre indicazioni fallaci relative all'origine dei prodotti.

“MADE IN ITALY” - FONTI NORMATIVE

- Accordo di Madrid del 14 Aprile 1891 riveduto da ultimo a Lisbona il 31 Ottobre 1958 – ratificato in Italia con legge n. 676/1967
- Disposizioni applicative dell'Accordo di Madrid: DPR n. 656/1968
- Legge finanziaria 2004 (n. 350/2003) : art. 4, comma 49
- Codice penale : art.517
- Codice del consumo : D.Lgs. n.206/2005
- D. L.vo n. 146/2007 sulle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori
- Legge n.99/2009 : art.17
- D.L. n.135/2009 (convertito nella Legge n. 166/2009): art.16.

ACCORDO DI MADRID 1891

- Repressione false o ingannevoli indicazioni di provenienza delle merci
- Attribuisce alle dogane il potere di sequestrare le merci *presentate per l'importazione*, che rechino una falsa o ingannevole indicazione di provenienza
- Le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza sono soggette a *fermo* all'atto della loro introduzione nel territorio della Repubblica a cura degli uffici doganali che ne danno immediata notizia all'autorità giudiziaria e agli interessati (*art. 1 DPR n. 656/1968*).

ACCORDO DI MADRID 1891

- E' consentita agli interessati la facoltà di chiedere la regolarizzazione della merce mediante l'asportazione della indicazione falsa o fallace.
- Trascorsi 60 giorni dalla comunicazione all'autorità giudiziaria senza che questa abbia disposto il sequestro della merce, gli uffici doganali possono procedere alla restituzione della stessa previamente regolarizzata (*art. 2 DPR n. 656/1968*).

ACCORDO DI MADRID 1891

- Il “venditore” (inteso come “colui che mette in circolazione le merci”) può indicare il proprio nome o indirizzo sui prodotti provenienti dall'estero, alla condizione che l'indirizzo o il nome sia accompagnato dall'indicazione precisa, a caratteri ben chiari, del luogo di fabbricazione o di produzione o da altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla vera origine delle merci (*art. 3 Accordo di Madrid*).
- *Questa disposizione riveste grande attualità se correlata alla previsione di cui all'art. 6, lett. b), del Codice del Consumo, circa l'obbligo di indicare, nei prodotti destinati al consumatore, il “**nome o ragione sociale o marchio e la sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione Europea**”.*

LEGGE FINANZIARIA 2003

- La **legge 350/2003 (art.3, comma 49)**, a tutela della corretta indicazione dell'origine italiana dei prodotti stabilisce che l'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione, ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'*art.517 del codice penale*.
- E' punito anche il "tentativo".

LEGGE FINANZIARIA 2003

- FALSA INDICAZIONE: la stampigliatura “Made in Italy” su prodotti e merci non originari dell’ Italia ai sensi della direttiva europea sull’origine.
- FALLACE INDICAZIONE: *anche qualora sia indicata l’origine estera dei prodotti*, l’uso di segni o figure o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, incluso l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli (contenuta nel codice del consumo)

LEGGE FINANZIARIA 2003

- Il funzionario doganale che ravvisi la sussistenza delle fattispecie sopra descritte procede al sequestro delle merci e inoltra la relativa notizia di reato al PM competente, che provvederà a convalidare o meno il sequestro.
- E' sempre ammessa, su istanza di parte, la “**regolarizzazione**” prevista dall'Accordo di Madrid, che comporta, a seconda dei casi, l'esatta indicazione dell'origine, l'asportazione della dicitura “made in Italy” ovvero l'asportazione dei segni e delle etichette che inducono a ritenere trattarsi di prodotto di origine italiana.

LEGGE FINANZIARIA 2003

- Tuttavia la eventuale “regolarizzazione”, stante la pendenza del procedimento penale, dovrà essere autorizzata dal magistrato competente ed esplica effetti ai soli fini del rilascio della merce alla disponibilità della parte (previa assunzione delle fonti di prova).

Art. 517 Codice Penale

- “***vendita di prodotti industriali con segni mendaci***”: è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino ad euro 20.000, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, atti a trarre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
- E' prevista la pubblicazione della sentenza di condanna.

Art. 517 Codice Penale

- Secondo il costante orientamento dottrinale e giurisprudenziale (Corte di Cassazione), ai fini dell'applicazione dell'art. 517 c.p., per origine e provenienza deve intendersi la provenienza del prodotto da un determinato produttore e non già da un determinato luogo.
- Pertanto, escludendo i casi (evidenti) di “falsa” indicazione di origine, l'apposizione, sui prodotti presentati per l'importazione, di “fallaci indicazioni” e, in particolare, del marchio, dei segni distintivi e dell'indirizzo o della sede dell'importatore o del titolare del marchio, non integra gli estremi del reato (ma costituisce pur sempre “fallace indicazione” ai sensi dell'Accordo di Madrid).

Art. 517 Codice Penale

- In altre parole, secondo la giurisprudenza consolidata (anche se non mancano le eccezioni, soprattutto nell'ambito dei giudici di merito), ciò che assume rilievo nei prodotti industriali, la cui qualità dipende dall'affidabilità tecnica del produttore, è **l'origine imprenditoriale**, cioè la fabbricazione da parte di un imprenditore che assume la responsabilità del processo produttivo, con l'eccezione significativa dei prodotti agricoli o alimentari, per i quali non a caso sussiste un particolare complesso normativo volto a garantire la rilevanza geografica dell'origine e della provenienza geografica del prodotto.

CODICE DEL CONSUMO

- **Art. 6, comma 1, lett. b):**

stabilisce che tutti i prodotti commercializzati sul territorio italiano riportino, in modo visibile e leggibile, la sede legale del produttore o dell'importatore comunitario.

Pertanto, se tali requisiti sono presenti sui prodotti già all'atto della loro importazione, ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo di Madrid, occorre indicare, sui prodotti stessi, anche il paese di origine geografica (secondo l'Agenzia delle Dogane è possibile usare la dicitura "*prodotto importato*").

- **Art. 6, comma 1, lett. c):**

impone di indicare il paese di origine del prodotto qualora extracomunitario (tale obbligo, **a tutt'oggi, non è in vigore**, in mancanza dei regolamenti ministeriali di attuazione della norma).

DECRETO LEGISLATIVO N. 146/2007

- Il D. Lgs. n. 146/2007, di attuazione della Direttiva 2005/29/CE relativa alle **pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori** – recepito nel Codice del consumo - definisce, all'art. 21, comma 1 “pratica commerciale sleale” e ingannevole, quella che “contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppur di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio su uno o più dei seguenti elementi:
 - a) l'esistenza o la natura del prodotto;
 - b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, la composizione, gli accessori, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale.

LEGGE N. 99/2009

- **L'art. 17, comma 4, della legge n. 99/2009 – in vigore nel periodo compreso tra il 15 agosto 2009 ed il 26 settembre 2009, in quanto abrogato dall'art. 16 del D.L. n. 135 del 25.09.2009 - ha ampliato ulteriormente il concetto di fallace indicazione di origine o provenienza del prodotto (come definito dall'art. 4, comma 49 della L. n. 350/2003), stabilendo che costituisce “fallace indicazione” anche**

*“l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine **senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera”.***

LEGGE N. 99/2009

La nuova norma:

- estendeva la fattispecie criminosa (art. 517 c.p.) all'uso di marchi di aziende italiane su prodotti/merci non originari dall'Italia, senza che sugli stessi fosse indicato il luogo di produzione/fabbricazione o ne fosse chiaramente percepibile l'origine estera;
- limitava l'applicabilità della “regolarizzazione” amministrativa alla sola fase dell'immissione in libera pratica, non dopo (“le false o fallaci indicazioni di origine non possono essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano già stati immessi in libera pratica”).

LEGGE N. 99/2009

- Inoltre, secondo l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Dogane, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ***non*** si applicava ai prodotti fabbricati all'estero (o sui quali il marchio fosse stato apposto) prima del 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della norma stessa).
- Tale condizione poteva essere “*autocertificata*” presso l'ufficio di sdoganamento.

D.L. n. 135/2009 (Decreto Ronchi)

L'art. 16, oltre all'abrogazione immediata dell'art. 17, comma 4 della legge n. 99/2009,

- ha introdotto il principio del “*prodotto realizzato interamente in Italia*”, intendendosi per tale “*il prodotto o la merce, classificabile come “made in Italy” ai sensi della normativa vigente e per il quale, **il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano***”.
- Viene prevista l’emanazione di decreti ministeriali per la definizione delle concrete modalità di applicazione del principio sopra delineato.

D.L. n. 135/2009 (Decreto Ronchi)

- Viene altresì stabilito che chiunque indebitamente fa uso di un'indicazione di vendita – fin dalla presentazione in dogana per l'immissione in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio - che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia (quali “*100% made in Italy*”, “*100% Italia*”, “*tutto italiano*”) in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, *risponde del reato di cui all'art. 517 del c.p., le cui pene sono aumentate fino ad un terzo.*

D.L. n. 135/2009 (Decreto Ronchi)

- Viene introdotto, nel corpo dell'art. 4, comma 49, della L. n. 350/2003, il **comma 49 bis** - le cui disposizioni sono applicabili dal **10 novembre 2009** (cioè 45 giorni dopo l'entrata in vigore della norma stessa) - che amplia la casistica della "fallace indicazione", definendo tale anche:
- *"l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, **senza** che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o **comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto... ovvero...***

D.L. n. 135/2009 (Decreto Ronchi)

... senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto”.

- ***Inoltre***, mentre l’art. 4, comma 49 della legge n. 350/2003 continua a sanzionare penalmente, ai sensi dell’art. 517 c.p., sia tutte le ipotesi di falsa indicazione, che i casi di fallace indicazione che non riguardano prodotti contrassegnati da marchi aziendali (a meno che non si tratti di violazioni alla disciplina delle pratiche commerciali sleali)...

D.L. n. 135/2009 (Decreto Ronchi)

... il nuovo **comma 49 bis** prevede che nei casi di fallace indicazione di origine su prodotti contrassegnati da marchi aziendali legittimamente apposti (come tali *non più suscettibili di “fermo” in presenza della “dichiarazione di impegno” di cui sopra*), qualora le indicazioni sulla effettiva origine estera della merce non vengano apposte, a cura del responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di € 10 mila ed il massimo di € 250 mila (suscettibile di definizione in via breve con il pagamento della somma di € 20 mila) e si procede alla confisca della merce.

D.L. n. 135/2009 (Decreto Ronchi)

Nella circolare esplicativa n. 124898 del 9 novembre 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che la nuova norma impone l'obbligo ai titolari o licenziatari di marchi (registrati o non) di accompagnare i prodotti o le merci, nella fase della loro importazione, alternativamente con:

- indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto;
- un'attestazione (da rendere con le modalità di cui al fac-simile allegato alla circolare stessa) circa le informazioni che gli stessi soggetti renderanno in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera di prodotti o merci.

D.L. n. 135/2009 (Decreto Ronchi)

- Poiché, in entrambe i casi sopra delineati, le informazioni da rendere dovranno essere “... comunque sufficienti ... ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto” , il Ministero stesso ha ritenuto che **non sussiste l’obbligo di indicare**, sui prodotti posti in vendita sul territorio nazionale (e su quelli presentati in dogana per l’importazione), **accanto al marchio, il paese di fabbricazione o di produzione**, ma **basta** che i prodotti stessi siano accompagnati da **un’appendice informativa** (che può assumere anche la forma di cartellino o targhetta applicata sul prodotto o sulla confezione in modo conforme alla prassi del settore ed alle abitudini dei consumatori dei prodotti considerati, ovvero in elementi amovibili come *hang-tags* o similari), **che rechi, a titolo meramente esemplificativo, una delle seguenti diciture:**

D.L. n. 135/2009 (Decreto Ronchi)

- *Prodotto fabbricato in ...;*
- *Prodotto fabbricato in Paesi extra UE;*
- *Prodotto di provenienza extra UE;*
- *Prodotto importato da Paesi extra UE;*
- *Prodotto non fabbricato in Italia.*
- Infine, il Ministero ha chiarito che **la nuova norma non si applica:**
 - né ai prodotti sottoposti a regimi doganali sospensivi ovvero immessi in libera pratica ma non destinati al mercato italiano (per i quali resta comunque impregiudicata l'applicazione delle norme doganali vigenti in materia);
 - né a quelli che sono già nei negozi e, più in generale, a quelli che sono già stati realizzati e contrassegnati dal marchio prima del 10 novembre 2009.

CONCLUSIONI

Sebbene non esista una norma che espressamente imponga l'indicazione dell'origine geografica nell'etichettatura dei prodotti destinati ad essere importati ed immessi in consumo, il reticolo delle norme poste a tutela dei consumatori è costituito da maglie talmente strette, che omettere o dissimulare la vera origine geografica del prodotto significa assumersi il concreto e consapevole rischio di incorrere in una denuncia penale o in una pesante sanzione amministrativa e nel sequestro della merce, con gravi ripercussioni di natura commerciale, notevoli oneri e spese impreviste e, ancora, con il rischio di dover subire la pubblicazione della sentenza penale di condanna e/o un provvedimento interdittivo dell'autorità garante della concorrenza e del mercato.